

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4914 del 27/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale PARBLUE DI JACCHINI GIORGIO con sede legale in Comune di Forlì, Via Pandolfa n. 56. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Forlì, Via Correcchio n. 6/B int. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5126 del 26/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale PARBLUE DI JACCHINI GIORGIO con sede legale in Comune di Forlì, Via Pandolfa n. 56. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Forlì, Via Correcchio n. 6/B int. 5.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Forlì, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 26/07/2018, assunta al Prot. Com.le 66246 e da Arpae al PGFC/2018/11988 del 27/07/2018, dall'Impresa Individuale **PARBLUE DI JACCHINI GIORGIO** nella persona di Cristian Bandini, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Pandolfa n. 56, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Forlì, Via Correcchio n. 6/B int. 5, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque di reflue industriali in pubblica fognatura;
- Impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Tenuto conto che in data 10/08/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria, acquisita da ARPAE al PGFC/2018/13239 del 22/08/2018;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 24/08/2018 Prot. Com.le 73440, acquisita al PGFC/2018/13393, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 28/08/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta, acquisita al PGFC/2018/13526;

Tenuto conto che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, in data 14/09/2018 con nota Prot. Com.le 78816, acquisita da ArpaE al PGFC/2018/14734, il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA in oggetto da cui si evince che trattasi di attività compresa nell'allegato B del DPR 19/10/2011 n. 227, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 74718 del 30/08/2018 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2018/13686;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale PARBLUE DI JACCHINI GIORGIO, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Considerato che l'attività oggetto della presente Autorizzazione Unica Ambientale veniva precedentemente svolta nell'insediamento sito in Forlì, Via Pandolfa n. 56, ove l'attività è già cessata, come da comunicazione presentata dalla ditta in data 24/09/2018 ed acquisita al PGFC/2018/15225;

Dato atto che l'insediamento di Via Pandolfa n. 56 era autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4318 del 10/08/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 28/08/2017;

Visto che il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, nella propria autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 74718 relativa all'insediamento di Via Correcchio n. 6/B int. 5, ha

evidenziato la necessità di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento di Via Pandolfa n. 56;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario revocare per cessazione dell'attività la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4318 del 10/08/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. *Impresa Individuale PARBLUE DI JACCHINI GIORGIO con sede legale in Comune di Forlì, Via Pandolfa n. 56. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Forlì, Via Pandolfa n. 56.*" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 28/08/2017;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **REVOCARE** per cessazione dell'attività la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4318 del 10/08/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. *Impresa Individuale PARBLUE DI JACCHINI GIORGIO con sede legale in Comune di Forlì, Via Pandolfa n. 56. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Forlì, Via Pandolfa n. 56.*" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 28/08/2017.
2. Di **ADOTTARE**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **PARBLUE DI JACCHINI GIORGIO** (P.IVA 03847700402) con sede legale in Comune di Forlì, Via Pandolfa n. 56, **per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Forlì, Via Correcchio n. 6/B int. 5.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque di reflue industriali in pubblica fognatura.**
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 66246 del 27.07.2018 presentata dal Sig. Jacchini Giorgio in qualità di Titolare Attività della ditta "Parblue di Jacchini Giorgio", tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Via Correcchio, 6/B int.5 Foglio 150 particella 9 sub 30 ed individuati negli atti presentati e successive integrazioni acquisite agli atti;
- Visto il parere di HERA favorevole con prescrizioni, acquisito dal Comune di Forlì al PG 74360 del 29.08.2018;
- Premesso che si tratta di trasferimento dell'attività in altra sede;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico:	Jacchini Giorgio
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Correcchio 6/b int 5
- Destinazione dell'insediamento:	tintoria lavanderia Industriale
- Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali
- Potenzialità dell'insediamento	600 mc/anno

Sistemi di trattamento prima dello scarico

Due degrassatori statici in serie

- Recettore dello scarico:

fognatura nera tipo A

2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: tintura e lavaggio capi di abbigliamento (n. 3 lavatrici capacità di carico 13 kg; n. 1 lavatrice capacità di carico 70 kg, n. 1 lavatrice capacità di carico 50 kg).

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- n. 2 degrassatori in serie da 1142 lt e 303 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

8. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

13. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

16. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

18. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricevente o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento;

19. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

20. I fanghi di esubero raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. Il registro, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

21. Devono essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento

22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

24. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.